



Pratica n. **93/2020**      Classificazione **8.5 Fascicolo N.18/2020**

**Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.**

Dirigente titolare del Settore:      Vittorio Foschi

**ATTO SINDACALE N. 85 DEL 26/11/2020**

**OGGETTO      PIANO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 DEL MERCATO STRAORDINARIO DI PIAZZA UNITA' D'ITALIA**

**IL SINDACO**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 ed in particolare il punto 4;

VISTO l'allegato 1 dell'ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 a firma del Presidente della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna";

VISTO il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19", e dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 05 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

VISTO il D.L. 16.05.2020 n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, il quale prevede:

- all'art.1, comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza



delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; al comma 15 è previsto che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- all'art.2, che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020 avente ad oggetto: " Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID- 19, in particolare il punto a4):

*E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 218 del 20/11/2020 avente ad oggetto: " Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID- 19, modifica dell'ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020;

CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra indicato i mercati hanno carattere straordinario e dovrà essere redatto apposito piano, consegnato ai commercianti che hanno l'obbligo di rispettarlo pena quanto previsto all'interno del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito in Legge 14 Luglio 2020 n. 74;

RICHIAMATA la possibilità di procedere, a seguito dell'intervento dei competenti organi di vigilanza, alla SOSPENSIONE IMMEDIATA dell'attività con chiusura del posteggio per l'operatore o per gli operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e relativa sanzione amministrativa accessoria;

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 07/03/2002, recante ad oggetto: "Definizione delle aree per il commercio su aree pubbliche mercati e posteggi isolati. Modifiche ed integrazioni alla delibera di CC n. 49 del 11/05/2000 Approvazione del Regolamento dei mercati e dei posteggi isolati" ;



VISTI gli Atti Sindacali n. 44 del 21 maggio 2020, n. 76 del 01 ottobre 2020 e n. 77 del 16 ottobre 2020 aventi per oggetto la modifica temporanea dell'area mercatale di Piazza Unità nel rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

VISTA la conferenza di servizi tenutasi in data 25 e 26 novembre 2020 al quale hanno partecipato anche le associazioni di categoria degli ambulanti maggiormente rappresentative del territorio;

Visto il D.L. 267/2000

Visto lo statuto dell'ente

### ORDINA

1) che il mercato settimanale invernale di Riccione si svolgerà in via sperimentale e straordinaria, nel rispetto dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020 successivamente modificata con ordinanza n. 218 del 20/11/2020 e del D.P.C.M. del 03 novembre 2020, fino al 27 novembre 2020 e comunque al perdurare delle presenti condizioni di emergenza sanitaria;

2) che il mercato settimanale invernale del venerdì si dislocherà nelle seguenti Vie:

- Corso F.lli Cervi nel tratto compreso tra Via Ruffini e il Viale Diaz
- Viale Diaz nel tratto compreso tra il Corso F.lli Cervi e il P.le della Stazione
- Viale Ruffini nel tratto compreso tra il Corso F.lli Cervi e il Viale Fanfulla
- Viale Fanfulla nel tratto compreso tra il Viale Diaz e il Viale Ruffini
- Viale Manin nel tratto compreso tra il Viale Diaz e il Viale Bergamini
- Piazza Unità

3) i varchi di accesso e di uscita saranno previsti come segue:

- Viale Diaz all'incrocio con il P.le della Stazione – **ENTRATA E USCITA**
- Viale Diaz all'incrocio con il Parcheggio caduti di Cefalonia - **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Amendola - **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Lamarmora- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Buozzi - **ENTRATA**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Don Minzoni- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Minghetti - **USCITA**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Fieramosca- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Tazzoli- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Arimondi - **USCITA**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Saffi- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Toselli- **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Santorre di Santarosa - **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Viale Galliano - **VARCO CHIUSO**
- Viale Diaz all'incrocio con il Corso F.lli Cervi e vicolo banca- **ENTRATA**
- Viale Ruffini all'incrocio con il Viale Farini - **VARCO CHIUSO**
- Viale Ruffini all'incrocio con il Viale Rusconi- **VARCO CHIUSO**
- Viale Ruffini all'incrocio con il Viale Fanfulla - **ENTRATA**
- Viale Ruffini all'incrocio con il Corso F.lli Cervi - **USCITA**
- Viale Manin all'incrocio con il Viale Bergamini- **VARCO CHIUSO**
- Piazza Matteotti all'incrocio con il Viale Lazio- **VARCO CHIUSO**



4) che venga predisposta sorveglianza privata all'interno dell'area di mercato, almeno 32 persone, e che questa verifichi il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo in entrata ed in uscita all'area di vendita;

5) che agli operatori del mercato verrà consegnato, prima dell'inizio delle vendite, il piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica, rispettandolo in ogni sua parte e che qualora i competenti organi di vigilanza riscontrino un'inottemperanza verranno adottate le procedure previste al successivo punto 6 e le relative sanzioni approvate dalla normativa vigente;

6) che venga rispettato il seguente piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica e a coloro i quali, i competenti organi di vigilanza riscontrino un'inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato, verrà predisposta l'immediata sospensione dell'attività e l'operatore sarà sospeso anche per i due mercati successivi;

7) di prevedere il seguente **“Piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2”** :

**misure generali all'interno dell'area:**

- a) l'area del mercato dovrà essere perimetrata in modo idoneo ;
- b) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
- c) varco di entrata ed uscita per sensibilizzare l'utenza sui corretti comportamenti da tenere e favorire il rispetto del distanziamento interpersonale;
- d) presidio attraverso sorveglianza privata dei varchi di ingresso e uscita ed all'interno dell'area;
- e) l'uso della mascherina è sempre obbligatoria, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro;
- f) il corretto utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti e le stesse dovranno essere indossate coprendo sia naso che bocca;
- g) utilizzare gel sanificante all'interno del settore alimentare o nei posteggi alimentari;
- h) attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori per scegliere e toccare la merce.
- i) utilizzo del gel sanificante presente ad ogni posteggio;
- l) le biciclette, ciclomotori e macchine non potranno accedere all'area mercatale fatta esclusione dei mezzi degli operatori del mercato;
- m) seguire percorsi unidirezionali e ordinati evitando percorsi dispersivi all'interno del mercato;
- n) va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani;
- o) non sostare o intrattenersi con altri soggetti all'interno, in prossimità dei posteggi e nell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di evitare assembramenti.

**Misure a carico del settore alimentare e non alimentare:**

- rispettare le precedenti misure per i titolari di posteggio e quelle di carattere generale;
- verificare che i propri clienti rispettino il distanziamento di un metro; in alternativa



creare un ingresso e una uscita all'interno del quale possono essere compresenti un numero massimo di clienti in ragione di un cliente ogni due metri del percorso ciò al fine di consentire il movimento in sicurezza all'interno del posteggio;

- dovrà comunque essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro nelle operazioni di vendita tra tutte le persone presenti all'interno del posteggio;
- essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina) così come dovrà esserne dotato ogni coadiuvante;
- applicare corrette procedure di pulizia e sanificazione delle attrezzature, lavaggio/sanificazione delle mani o cambio di guanti dopo aver toccato superfici diverse dagli alimenti e dopo ogni operazione di riscossione;
- in ogni banco dovrà essere a disposizione gel sanificante per la sanificazione delle mani;
- rispettare la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e coprirsi naso e bocca;
- disinfettarsi le mani prima di maneggiare prodotti pronti per il consumo e dopo ogni sosta;);
- procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici di appoggio;
- aver cura di lasciare l'area pulita e libera da rifiuti, provvedendo a raccogliere gli stessi, in particolare quelli alimentari, all'interno di appositi sacchetti/contenitori;

#### **Il cliente/consumatore finale dovrà:**

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- rispettare l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- avere la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc..);
- utilizzare i guanti monous o il gel sanificante messo a disposizione dagli operatori;
- predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all'interno dell'area mercatale;
- deve mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi del percorso (accesso, acquisto, pagamento);
  - deve rispettare le norme della corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie o coprirsi bocca e naso);
  - lavarsi le mani non appena arrivato a casa.

#### **Obblighi in capo agli addetti alla vigilanza:**

- indossare correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina);
- indossare apposite pettorine o divise per essere immediatamente riconoscibili;
- invitare gli operatori non muniti di mascherina ad indossarla correttamente, pena l'applicazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;
- invitare gli avventori non muniti di mascherina ad abbandonare l'area mercatale pena l'applicazione di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;
- verificare che gli avventori continuino a mantenere la mascherina sul viso durante tutta la loro permanenza nell'area mercatale;
- verificare che gli avventori si siano disinfettati le mani con i prodotti igienizzanti messi a disposizione dagli espositori;



- verificare che le persone mantengano sempre tra loro la distanza di sicurezza di un metro, durante tutta la loro permanenza sull'area mercatale;
- verificare il rispetto di quant'altro stabilito dal presente documento.

1) L'inottemperanza al presente provvedimento e alle misure organizzative previste all'interno del piano comporta, oltre a quanto previsto al punto 6), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;

2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.21/bis della legge 241/90 il presente atto si intende efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

### **DISPONE**

1) che qualora gli avventori non siano in possesso della mascherina oppure non sia indossata correttamente, così come prevede la normativa, non potranno accedere all'area mercatale;

2) che gli esercenti del commercio su area pubblica e i produttori agricoli nelle aree mercatali sono responsabili in un sistema di autocontrollo dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché il controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate ed appartenenti, anche, al piano delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus di cui all'emergenza epidemiologica in corso;

3) che gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto delle suindicate prescrizioni e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale provvederà alla sospensione dell'attività mercatale così come previsto al punto 6) della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata, rimane vigente sino alla scadenza dell'Ordinanza regionale n. 218/2020, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15 nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale e ai Carabinieri, al Ufficio COSAP, al Servizio Ambiente e alle Associazioni di Categoria .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Polizia Commerciale, Informazioni e Notifiche

Il Sindaco  
TOSI RENATA  
(Documento Firmato Digitalmente)

COMUNE DI  
RICCIONE

